

# Convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segretario Comunale

tra i Comuni di

## GAVARDO E MUSCOLINE

(Provincia di Brescia)

Repertorio n.

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra:

il **Comune di Gavardo**, con sede in Gavardo (Brescia), Piazza Guglielmo Marconi 7, codice fiscale \_\_\_\_\_, qui rappresentato dal Sindaco, signor Davide Comaglio, nato a Gavardo (Brescia) il 2 marzo 1973, codice fiscale CMG DVD 73C02 D940D;

il **Comune di Muscoline**, con sede in Muscoline (Brescia), Piazza Roma 8, codice fiscale 00850440173, qui rappresentato dal Sindaco, signor Giovanni Benedetti, nato a \_\_\_\_\_ (Brescia) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO che:

1. l'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e l'articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997, numero 465, prevedono la possibilità per i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per la gestione dell'ufficio di Segretario Comunale;
2. i comuni di Gavardo e Muscoline (Provincia di Brescia), ricompresi nella medesima sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, hanno inteso avvalersi di tale facoltà;
3. infine, lo schema della presente convenzione è stato preventivamente approvato dai rispettivi organi consiliari [comune di Gavardo, deliberazione numero \_\_\_ del \_\_\_\_\_ (allegato A); comune di Muscoline, deliberazione numero \_\_\_ del \_\_\_\_\_ (allegato B), esecutive ai sensi di legge];

### ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di GAVARDO E MUSCOLINE, provincia di Brescia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

### ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di GAVARDO assume la veste di Comune capo convenzione.

### ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.



Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) e 3 (tre) mesi a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione, indicativamente dal 1° luglio 2019 e sino al 30 settembre 2024.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia (AGES Lombardia) con atto deliberativo;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 20 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate;
- Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione.

#### **ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe 2<sup>a</sup>, (popolazione compresa tra i 10.000 e i 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. .

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

#### **ART. 11 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall' atto d individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Servizio Albo SS. CC. PP. – Sezione Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di GAVARDO – *Davide Comaglio*

Comune di MUSCOLINE – *Giovanni Benedetti*